

Codice A1814A

D.D. 19 maggio 2017, n. 1482

**L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: Maccagno Fabrizio. Tipo di intervento: richiesta di autorizzazione per conservazione del suolo dopo operazione di scasso in assenza di titolo abilitativo finalizzata al successivo reimpianto vitivinicolo, in comune di Gavi (AL).**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la legge regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

Vista la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza e la documentazione presentate in data 03.04.2017 dal Sig. Maccagno Fabrizio, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per conservazione del suolo dopo operazione di scasso in assenza di titolo abilitativo finalizzata al successivo reimpianto vitivinicolo nel comune di Gavi (AL);

Visto il parere istruttorio geologico, favorevole con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/1989, relativo al progetto in oggetto, in data 08.05.2017;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Sig. Maccagno Fabrizio, nato a Novi Ligure (AL) il 20.07.1970, (omissis), ad effettuare modifiche e/o trasformazioni del suolo per conservazione del suolo dopo operazione di scasso in assenza di titolo abilitativo finalizzata al successivo reimpianto vitivinicolo, nel comune di Gavi (AL), sui terreni correttamente individuati nelle specifiche relazioni allegate alla documentazione, nel rispetto della seguenti prescrizioni:

- 1) in tutta l'area interessata dai lavori dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, in modo da evitare fenomeni di infiltrazione, ristagno e ruscellamento secondo il progetto dedicato allegato alla relazione geologica integrativa; le acque di scolo, dovranno essere recapitate nel reticolo idrografico esistente tramite fossi colatori di esistenti e di nuova realizzazione;
- 2) le opere di canalizzazione delle acque dovranno essere sottoposte ad interventi di pulizia e manutenzione periodica in modo da garantirne l'efficienza nel tempo;
- 3) al fine di ridurre i processi di ruscellamento e di erosione superficiale, si dovrà provvedere all'inerbimento delle zone di interfilare;
- 4) gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio del bosco dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti o riutilizzati;
- 5) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella relazione geologica tecnica, allegata alla documentazione progettuale, con particolare attenzione alla regimazione delle acque;
- 6) nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

7) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/89 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto **non sia soggetto alla compensazione** di cui al comma 4 del medesimo articolo.

I lavori dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della presente determinazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'**autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata)**.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Mauro FORNO